

# **TI\_GERICHTE 12.2000.56 vom 3. Mai 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.56)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.56 du 3 mai 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.56 del 3 maggio 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Come rettamente rammentato dal Pretore, in ossequio al principio generale di cui all'art. 8 CC l'appaltatore che procede per l'incasso della propria mercede è tenuto a dimostrare sia il conferimento in proprio favore dell'incarico all'esecuzione dell'opera di cui reclama il pagamento, che l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa sulla scorta dei criteri di cui agli art. 373 e 374 CO. Il medesimo principio vale ovviamente anche quando l'appaltatore, come nella specie, adduce l'esecuzione di opere supplementari nel contesto del compimento di una diversa opera contrattuale (per tante: II CCA 1° settembre 1997 in re R./B.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 785 e 786).

### **E. 2**

Ciò premesso sull'onere della prova, l'appello si riduce ad un'infondata critica all'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che merita invece ampia conferma.

#### **E. 2.1**

L'appaltatrice si è in effetti limitata a versare in atti la propria fattura per le prestazioni supplementari che essa afferma di avere eseguito nel seminterrato (doc. F), documento che di per sé non ha efficacia probatoria superiore a quella di una qualsiasi affermazione di parte, a produrre le due irrivalenti dichiarazioni scritte doc. H e I (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 25, 26, 27), e a fare assumere le testimonianze di \_\_\_\_\_ e Paolo Jeronimo.

#### **E. 2.2**

La narrazione del teste \_\_\_\_\_ è del tutto estranea all'oggetto della causa, e difatti l'appellante nel proprio gravame nemmeno la invoca. Solo in parte significativa, ma per nulla decisiva, è invece la deposizione del teste \_\_\_\_\_. Il teste rammenta di avere lavorato un paio di giorni nel seminterrato, ma non sa situare nel tempo l'effettuazione delle proprie prestazioni, così che rimane il dubbio -sollevato dal teste medesimo- che le stesse siano state effettuate prima della vendita del fondo ai convenuti, con il che esse sarebbero necessariamente escluse dal contesto del preteso contratto. Il teste, inoltre, conferma unicamente l'effettuazione della prestazione consistente nella posa di lastre di cartongesso sul pavimento dello studio ricavato nel seminterrato, e per il resto fornisce all'attrice più smentite che conferme, rammentando egli unicamente l'esecuzione dei lavori di cui alla posizione n. 3 della fattura (elevazione pareti in lastre di gesso). Decisiva per la valutazione è però la predetta mancanza di un preciso riferimento temporale, così da non potersi

ammettere con certezza, stante la corrispondente contestazione da parte dei convenuti, che la prestazione sia avvenuta nell'ambito di un valido conferimento contrattuale, il che osta alla sua remunerazione ancorché parziale.

### E. 2.3

Per il resto l'attrice invoca la documentazione da lei prodotta unitamente all'appello, non avvedendosi che siffatto modo di procedere non è ammissibile, ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC. Parimenti improponibile è la richiesta dell'escussione di altri tre testimoni (appello, punto 7, pag. 4), non essendo compito di questa Camera quello di porre rimedio alle negligenze della parte nella dimostrazione delle proprie tesi fattuali con l'assunzione di nuove prove (art. 322 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 322, m. 13), e irricevibile (art. 321 CPC) è anche la nuova argomentazione, peraltro non conclusiva e costituente solo labile indizio, della rispondenza tra la metratura delle piastrelle da lei acquistate presso terzi e la superficie dei locali in cui essa afferma di averle posate (punto 8, pag. 4). Infondata è infine la doglianza circa la mancata audizione del teste \_\_\_\_\_: è ben vero che egli non è stato sentito, come gli altri testi dell'attrice, in occasione del sopralluogo, ma dal verbale di udienza risulta che egli avrebbe dovuto essere nuovamente citato, e se ciò non è avvenuto è a causa della lettera 6 luglio 1999 dell'attrice, con cui essa ha esplicitamente rinunciato alla testimonianza, di modo che essa è assai malvenuta nel richiederla nuovamente in questa sede. Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 20 marzo 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.